Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) ROSSI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) LIPANI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARIA GABRIELLA ROSSI

Seduta del 26/01/2021

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 25/03/2015 ed estinto anticipatamente previa emissione del conteggio estintivo del 01/04/2019, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede il rimborso, secondo il criterio pro-rata temporis, di complessivi € 1.143,64 (di cui € 7,01 per "interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati a aprile 2020") corrispondente alla quota delle spese pagate e non maturate a seguito di estinzione anticipata; in via subordinata, "[q]ualora le somme come sopra determinate non venissero restituite dovranno essere riconsiderate nella determinazione del TAEG, rapportandole all'effettiva durata del finanziamento (Legge 108/1996). In caso di mancata restituzione delle suddette spese, le condizioni contrattuali pattuite generano un costo a carico del cliente (TAEG), nell'ipotesi di estinzione anticipata, superiore al TSU fissato dalla Legge" (richiama la sentenza del Tribunale di Torino del 23/04/2018). Chiede pertanto ex art. 1815 c.c. "il rimborso degli interessi pagati fino alla data di estinzione del finanziamento, che ammontano ad € 3.453,25";- le spese del ricorso, quantificate in € 200,00.
Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo che il contratto e il SECCI, ad esso allegato, sottoscritti dal cliente riportano l'indicazione dettagliata delle componenti di costo soggette a maturazione nel tempo e di quelle che devono intendersi integralmente maturate al momento dell'erogazione del finanziamento; che il finanziamento è stato estinto anticipatamente in data 5 aprile 2020 e che in occasione

dell'estinzione anticipata è stata rimborsata la quota non maturata delle commissioni per l'attività di incasso rate e post erogazione pari ad € 272,17, secondo il criterio previsto dall'art. 4 delle condizioni di contratto; la natura up front della commissione per l'Agente in attività finanziaria o Intermediario del credito, che remunera attività concluse nella fase di pre erogazione del prestito, come rilevabile dal contratto; la non applicabilità della sentenza della Corte di Giustizia UE dell'11/09/2019 (richiama sul punto Tribunale di Napoli, sentenza n. 10489/19, che ha escluso la natura self executing della direttiva n. 2008/48, precisando come la normativa italiana di attuazione abbia precisamente delimitato il confine tra oneri rimborsabili e non rimborsabili); per quanto concerne l'istanza formulata in via subordinata, che l'ABF ha in più decisioni sottolineato che l'accertamento dell'usurarietà dei tassi va effettuato avendo riguardo al TEG stabilito al momento del perfezionamento del contratto, nel caso de quo non contestato dal ricorrente, con la conseguenza che risulta essere un errore giuridico dare rilevanza a detti fini a vicende successive come l'estinzione anticipata; nonché l'infondatezza della pretesa relativa alle spese difensive, non documentate.
Pertanto chiede all'Arbitro di respingere il ricorso.

DIRITTO

La questione sottoposta al Collegio verte sul diritto del ricorrente alla riduzione del costo totale del credito per effetto dell'anticipata estinzione di un contratto di finanziamento con cessione del quinto.
Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front e recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring,* è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).
Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, che si ritengono qui integralmente richiamati.
Stanti le su esposte premesse, il Collegio, con riferimento al rapporto di cui alla presente controversia, in linea con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, ritiene in punto di diritto che le spese di istruttoria abbiano natura *up-front* in quanto remunerative di una serie di attività preliminari che si esauriscono con la conclusione del contratto, come altresì per la commissione dell'intermediario *già maturata*. Esse vanno rimborsate in misura proporzionale agli interessi previsti nel piano di ammortamento. Diversamente, le commissioni post erogazione, nonché le spese di amministrazione e notifica, sono da qualificarsi come *recurring* e quindi rimborsabili secondo il criterio proporzionale lineare.
Ciò premesso il Collegio ritiene che le istanze del ricorrente siano da accogliere parzialmente secondo il prospetto che segue:

durata del finanziamento	120
rate scadute	48
rate residue	*72*

TAN	*5,3%*

	% restituzioni
- in proporzione lineare	*60,00%*
- in proporzione alla quota	*38,63%*

n/c		importo	restituzioni: in proporzione lineare	restituzioni: in proporzione agli interessi	restituzioni: criterio contrattuale	rimborsi	tot ristoro
○	Comm. istruttoria lett. B *(up front)*	€ 302,40	*€ 181,44* ○	€ 116,83 ●	○		€ 116,83
○	Comm. post erogaz. lett. C *(recurring)*	€ 453,60	€ 272,16 ●	*€ 175,24* ○	○	€ 272,17	-€ 0,01
○	spese amm. Notifica lett. E *(recurring)*	€ 80,00	€ 48,00 ●	*€ 30,91* ○	○		€ 48,00
○	comm. Intermediario lett. *(up front)*	€ 1.512,00	*€ 907,20* ○	€ 584,13 ●	○		€ 584,13
○			€ 0,00 ●	€ 0,00 ○	○		€ 0,00
●			€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	○		€ 0,00
	Rimborso senza imputazione						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	**€ 749**
interessi legali	sì

Il parziale accoglimento della domanda principale comporta l'assorbimento delle ulteriori domande, proposte in via subordinata.
La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 749,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI